



CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE III – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

☎ 0422 6179316 fax 0422 6179312

✉ e-mail 330@comune.villorba.tv.it sito internet:www.comune.villorba.tv.it

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG Z7E08A4C5F

Articolo 1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Villorba, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Il servizio verrà espletato con rischi e oneri di attuazione a totale carico del Broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione se non preventivamente autorizzato. L'opera del Broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le polizze.

L'incarico, qualificabile come collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, dovrà prevedere l'espletamento delle seguenti attività:

- ❑ individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune di **VILLORBA** è soggetto al fine di approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- ❑ elaborazione di una proposta di progetto assicurativo in grado di coniugare l'ottimizzazione delle coperture con i costi di assicurazione;
- ❑ ricognizione e analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze del Comune di **VILLORBA** tenuto conto anche degli elementi ricavabili da precedenti eventi dannosi;
- ❑ elaborazione e redazione dei capitolati di gara al fine di pervenire alla aggiudicazione dei contratti assicurativi, in ottemperanza alle normative vigenti, alle indicazioni e direttive in materia date dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
- ❑ assistenza e gestione nella predisposizione della documentazione di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;

- ❑ assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di **VILLORBA** con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti;
- ❑ aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Amministrazione e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- ❑ assistenza e gestione nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi, comprese le posizioni già aperte alla data di assegnazione del presente servizio, con modalità confacenti a ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, a una soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione;
- ❑ assistenza e consulenza nella promozione di eventuali azioni legali;
- ❑ analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione negli ultimi due anni, al fine di valutare e indicare le azioni di recupero possibili ai sensi di Legge;
- ❑ elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- ❑ formazione e aggiornamento del personale del Comune di **VILLORBA** addetto alla gestione assicurativa;
- ❑ assistenza gratuita al personale e agli amministratori comunali coinvolti in sinistri garantiti da polizza assicurativa stipulata dal Comune;
- ❑ accessi e incontri periodici presso la Sede comunale al fine di incontrare gli incaricati preposti ai servizi assicurativi e prendere visione della documentazione o altro inerente il mandato conferito.

Articolo 2. LUOGO D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Comune di Villorba - Piazza Umberto I, 19 – 31020 Villorba (TV)

Articolo 3. DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è di tre anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva.

L'impresa aggiudicatrice nel periodo precedente allo svolgimento del servizio in oggetto, garantisce consulenza e assistenza gratuite al Comune di Villorba nella predisposizione dei documenti e nella gestione della gara per le coperture assicurative in scadenza al 30/06/2013.

E' escluso il tacito rinnovo. Alla scadenza del predetto periodo il Comune potrà affidare con la procedura di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), per la durata massima di altri tre anni, la concessione in oggetto.

Il Broker aggiudicatario si farà carico della gestione ordinaria delle polizze assicurative in essere, la cui scadenza è fissata al 30/06/2013 e si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data. In tale ottica l'aggiudicatario assumerà l'impegno a collaborare col Broker attualmente incaricato dall'Ente per il pieno e completo passaggio delle competenze.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, l'aggiudicatario, su richiesta dell'Ente, si impegna comunque a proseguire le attività per non oltre novanta giorni in modo da consentire al nuovo Broker ovvero all'Ente il graduale passaggio di competenze.

Il Broker si impegna a iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula dell'atto convenzionale. Nelle more della procedura di stipulazione del contratto, il Comune di

Villorba, previo accordo con l'aggiudicatario, può richiedere la prestazione del servizio a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'impresa aggiudicataria della nota con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione definitiva. A decorrere da tale data l'aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere agli obblighi previsti in questo Capitolato.

Articolo 4. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non autorizzato preventivamente.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di sua competenza e per svolgere i propri compiti.

Il Broker sarà l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie a ottenere una buona riuscita del servizio.

Articolo 5. CORRISPETTIVI

L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell'offerta economica. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

La percentuale di massima provvigione indicata dal broker nella gara per l'affidamento di detto servizio, dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicuratrici venga di norma effettuato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

Articolo 6. OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Villorba da parte sua si obbliga a:

- a) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- b) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- c) inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto.

Articolo 7. OBBLIGHI DEL BROKER

- a) Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di appalti per l'affidamento di servizi, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. In particolare dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
- b) Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti l'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.
- c) Il Comune di Villorba ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori ed omissioni.
- d) Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà avere in corso la polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dal D.lgs. 209/2005, con un massimale di almeno 2,5 milioni di euro.
- e) Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.
- f) Il Broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta.
- g) Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
- h) Il Broker aggiudicatario deve osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Articolo 8. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali e assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008).

Articolo 9. PREROGATIVE DEL COMUNE

Resta di esclusiva competenza del Comune di Villorba:

- La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- L'adozione degli atti amministrativi nelle forme di legge, relativi ai procedimenti di aggiudicazione delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Articolo 10. REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Articolo 11. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Villorba, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Articolo 12. INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Villorba ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento e andamento del servizio.

In caso di grave e documentata inadempienza da parte del Broker, il Comune procederà a quantificare e a richiedere il risarcimento dei danni conseguenti, fatto salvo il diritto di recesso che l'Ente si riserva di effettuare in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni nel caso del ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale: in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale diversi da quelli di cui al precedente punto, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Villorba provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker, il contratto si intenderà risolto.

In ogni caso, l'incarico cesserà di produrre effetti con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209, ovvero fallisca.

Articolo 13. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il Broker si impegna:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Articolo 14. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni. A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Articolo 15. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Treviso.

Articolo 16. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché a ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.